

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4126

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LUCÀ, BOFFA, BOSSA, BURTONE, CAMBURSANO, CAPODICASA, CARELLA, MARCO CARRA, CODURELLI, CUPERLO, DAMIANO, DELFINO, ESPOSITO, FADDA, FAVIA, FIANO, FIORIO, GINOBLE, GIOVANELLI, GRASSI, LOVELLI, MAZZARELLA, MIGLIOLI, MOTTA, PALOMBA, MARIO PEPE (PD), PORFIDIA, PORTA, RIGONI, RUGGHIA, STRIZZOLO, TIDEI, TRAVERSA, VELO, VERNETTI

Introduzione dell'articolo 432-*bis* del codice civile, in materia di disposizioni per la tutela temporanea della salute in caso di impossibilità di provvedervi personalmente

Presentata il 1° marzo 2011

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si propone di colmare una lacuna del nostro ordinamento giuridico, rappresentata dalla mancanza di disposizioni adeguate per l'immediata tutela della salute e delle correlate aspettative di prestazioni nel caso che una persona, a seguito di un evento invalidante, diventi del tutto incapace di provvedere a se stessa.

L'ordinamento vigente, infatti, non prevede che una persona possa rilasciare procura a un'altra per il compimento di atti relativi alla propria salute, delle scelte degli interventi sanitari più appropriati e per il controllo sulla qualità delle presta-

zioni sanitarie fornite, nell'ipotesi in cui diventi incapace.

L'ordinamento prevede, bensì, la nomina, secondo i casi, di un tutore, di un curatore, di un amministratore di sostegno (figura introdotta e regolamentata dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6), o anche di un amministratore provvisorio qualora ad esso il giudice tutelare faccia ricorso ai sensi dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Ma tutte queste figure possono operare soltanto dopo che l'autorità giudiziaria ha effettuato la relativa nomina: il che avviene solo dopo il compimento delle rispettive procedure e per-

ciò, anche con la miglior volontà, in un momento comunque largamente successivo al bisogno.

L'introduzione della figura dell'amministratore di sostegno, con la citata legge n. 6 del 2004, ha rappresentato un elemento innovativo e ampiamente positivo per quanto concerne l'assistenza. Ciò nonostante, è stata avanzata, in modo particolare dalle associazioni e dagli enti di assistenza, la necessità di uno strumento che consenta un intervento immediato finalizzato alla rappresentanza o alla presa in cura dell'assistito nel caso di infermità fisica o psichica.

Anche il citato articolo 35 della legge n. 833 del 1978, relativo ai trattamenti sanitari obbligatori, non offre rimedio alla situazione in esame, perché — a prescindere dalla non sovrapposibilità alla stessa situazione delle situazioni di fatto ivi considerate — il giudice tutelare può adottare dei provvedimenti urgenti, ma solo in quanto siano necessari « per conservare e per amministrare il patrimonio dell'infermo ».

Né, infine, giova l'articolo 408 del codice civile, introdotto dalla predetta legge n. 6 del 2004, poiché l'interessato può sì

designare un amministratore di sostegno in previsione di una sua futura eventuale situazione di incapacità, ma anche in tale caso occorre la nomina formale del medesimo da parte del giudice tutelare (che avviene entro sessanta giorni dalla richiesta), e quindi il designato non ha poteri legali nel momento della necessità immediata della quale qui ci si occupa.

Poiché, invece, sono essenziali gli interventi praticati immediatamente dopo l'insorgere della situazione invalidante, con la proposta di legge in oggetto si introduce nel nostro ordinamento una norma di carattere speciale che attribuisce a un individuo, che abbia piena capacità di agire, la possibilità di scegliere una persona che possa provvedere, nell'ipotesi di una sua inabilità, alla immediata tutela dei suoi bisogni psico-fisici, sia pure con una supplenza di breve durata, fino all'intervento dell'autorità giudiziaria, che applicherà gli istituti più adeguati.

L'immediata sussunzione di questa figura nella sfera del controllo giudiziario e l'esclusione di ogni interferenza con la sfera patrimoniale dell'assistito tranquillizzano in ordine a possibilità di abuso.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Nel libro primo, titolo XII, capo II, del codice civile, dopo l'articolo 432 è aggiunto il seguente:

« ART. 432-bis. — (*Tutela temporanea della salute dell'incapace*). — Ogni persona maggiore di età e con piena capacità di agire può designare, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, un'altra persona o ente che lo rappresenti nel caso di sua infermità fisica o psichica, la quale lo ponga nell'impossibilità di provvedere alla tutela della propria salute.

Fino a quando la competente autorità giudiziaria non ha provveduto alla nomina del tutore o del curatore o dell'amministratore di sostegno o dell'amministratore provvisorio ai fini del procedimento di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la persona designata assume la tutela del benessere psico-fisico del beneficiario, provvedendo, tra l'altro, a richiedere con la massima sollecitudine l'intervento dei servizi necessari, ad adottare le decisioni opportune e a curare che gli enti e i servizi tenuti a intervenire effettuino le prestazioni adeguate alle esigenze psico-fisiche del beneficiario.

Entro quarantotto ore dall'assunzione delle funzioni, il soggetto designato avvisa il giudice tutelare del luogo in cui il beneficiario ha la residenza o, in caso di eccessiva difficoltà, il giudice tutelare del luogo in cui il beneficiario in quel momento si trova, fornendo tutte le necessarie indicazioni.

Il giudice tutelare, assunte le necessarie informazioni, convalida senza formalità l'operato della persona designata, definen-

done gli ambiti, qualora occorra, ovvero adotta senza ritardo altri provvedimenti del caso.

La rappresentanza di cui al primo comma non si estende ad atti che riguardino gli interessi patrimoniali del medesimo.

Gli atti di cui al presente articolo sono esenti da imposizione fiscale ».

